

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN FORNO CANAVESE VIA ALDO MORO INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE ED ALLA STRUTTURA TECNICO GESTIONALE DELL'ENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.

CONSIDERATO che il Comune, stante la sua natura di ente pubblico, con competenza generale definita dal territorio e dalla popolazione residente, dotato di autonomia impositiva, che è legittimato ad esercitare in funzione e stretta correlazione con le spese necessarie a soddisfare i bisogni della comunità amministrata, è tenuto ad ottimizzare l'impiego delle risorse di cui dispone nel rispetto dei principi di legalità, correttezza amministrativa, efficienza ed economicità dell'attività gestionale.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Forno Canavese dispone, tra gli altri, di due immobili, ubicati in reciproca prossimità. Uno dei due immobili è destinato a sede della scuola primaria e di tre sezioni della scuola materna, di cui una soppressa (i relativi locali risultano, allo stato, inutilizzati) ed uno destinato a sede dell'Asilo Nido Comunale e di una sezione distaccata della Scuola Materna Statale;
- l'Asilo Nido Comunale ha una capienza massima di 14 posti di cui, al momento, ne risultano effettivamente utilizzati 10.
- attualmente l'Asilo Nido è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, in parte con personale proprio (una educatrice) e, per quanto necessario, con prestazione di servizi acquisiti da una cooperativa sociale;

RICHIAMATA la determinazione n. 88/2024 del 23 ottobre 2024 con la quale si è affidato ad operatore economico qualificato incarico per servizio di supporto al RUP ed agli organi dell'ente per analisi economico funzionale degli immobili destinati alle attività educative e successivo affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale. L'operatore economico incaricato ha avviato le attività di competenza per addivenire a:

- a. Elaborazione di analisi di fattibilità tecnico/economica, finalizzata a verificare la possibilità di riorganizzare l'allocazione della scuola per l'infanzia e ampliare gli spazi destinati all'asilo nido comunale, e/o ottimizzare, ampliandone l'orario di fruizione, l'utilizzo di quelli già destinati al servizio in questione, per eventualmente, destinarli ad altre attività integrative dell'offerta formativa;
- b. Predisposizione di tutti gli atti necessari per la gestione di procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento della gestione in concessione dell'Asilo Nido Comunale;
- c. Predisposizione piano economico finanziario, elaborato in funzione delle linee guida del progetto gestionale (che dovrà essere poi sviluppato dagli operatori economici con l'offerta tecnica) e finalizzato a quantificare il valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36.

CONSIDERATA l'entità complessiva dei costi di gestione degli edifici (plesso scolastico ed edificio ad uso promiscuo asilo nido/scuola materna), l'attuale sottoutilizzo del plesso scolastico (per effetto dell'avvenuta soppressione di una sezione di scuola materna) ed il costo "pro capite" dei bambini frequentanti l'asilo nido (che certo risente, per effetto del ridotto numero di utenti, di diseconomie di scala), l'Amministrazione Comunale intende effettuare una analisi dell'esistente (in termini di quantità e qualità di servizi erogati e costi sostenuti) e prefigurare gli interventi che possono essere attivati per migliorare il rapporto costi benefici, migliorando gli attuali livelli di efficienza ed economicità della gestione dei servizi scolastici e dell'asilo nido comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che l'asilo nido, oltre ad essere un servizio educativo, sociale e di interesse pubblico, concorre al raggiungimento di obiettivi socialmente qualificanti per la comunità, precipuamente alle finalità di:

- rispondere ai bisogni educativi e di cura dei bambini e di affiancamento ai genitori nel favorirne la crescita, lo sviluppo delle competenze cognitive, relazionali, sociali, ludiche, contribuendo alla valorizzazione ed al sostegno alla genitorialità, perseguendo altresì sia l'obiettivo di rispondere ai bisogni di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di cura dei figli sia il macro obiettivo di porre attenzione all'educazione della popolazione più giovane, al fine di prevenire eventuali condizioni di povertà educativa minorile;
- offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di uno sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei medesimi;
- offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo garantendo assistenza sul piano psicologico, pedagogico, emozionale e sociale;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno mediante il loro affidamento a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al mondo del lavoro e di conciliare le scelte professionali di entrambi i genitori;
- prevenire ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale;

EVIDENZIATO CHE:

- il Comune di Forno Canavese non dispone né di altro personale dipendente né degli ulteriori mezzi propri da poter impiegare ai fini della gestione diretta del servizio de quo;
- in seno alla possibilità di affidamento diretto a società c.d. in house: non sono presenti operatori economici a titolarità comunale in possesso di strutture tecnico-organizzative utili alla gestione del servizio de quo.
- l'affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, è da escludersi in quanto i costi di procedimento e di mantenimento del partenariato non giustificano alcun vantaggio aggiuntivo in sede di controlli sulla gestione, che sono altrettanto garantiti, nel caso specifico, anche con un rapporto contrattuale di appalto con soggetto terzo.
- l'affidamento esterno ad un soggetto terzo qualificato ha consentito, nel corso delle passate annualità, sia risparmi di spesa che risultati gestionali ed operativi positivi, con soddisfazione da parte dell'utenza.

DATO ATTO, pertanto, che una prosecuzione dell'esternalizzazione del servizio de quo si conferma come l'unica modalità organizzativa del servizio al momento più adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso nonché al raggiungimento di tutti gli obiettivi di miglioramento che l'Amministrazione comunale intende perseguire, considerata la riconosciuta efficacia, in termini di qualità ed economicità, del servizio finora svolto mediante ricorso al mercato;

PRECISATO che la scelta di tale modello organizzativo, oltre a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, è valutato come maggiormente

conforme del principio fondamentale di tutela della concorrenza in quanto si basa fondamentalmente sulle seguenti ragioni:

- riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione del servizio in concessione, in relazione alla maggiore autonomia operativa del concessionario e conseguentemente alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso.
- mantenimento in capo al Comune di Forno Canavese di una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno.

DATO ATTO che al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguimento del pubblico interesse, si ritiene che l'erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore qualificato, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala ed al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio di cui trattasi.

RITENUTO di procedere all'affidamento in concessione del Servizio di asilo nido comunale a soggetto qualificato da individuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura ad evidenza pubblica;

RITENUTO, altresì, al fine di mantenere costi contenuti per l'utenza, nonché di assicurare al futuro Concessionario il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare e ai vincoli imposti dal Comune di Forno Canavese in ordine alle rette massime dell'utenza, di riconoscere allo stesso un corrispettivo annuale, anche a valere sui fondi statali assegnati al Comune di Forno Canavese per garantire i livelli minimi essenziali di prestazione degli asili nido;

VISTO l'art. 14, comma 3, del D. Lgs 23 dicembre 2022 n. 201 recante il Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, pubblicato sulla G.U. 304/2022, il quale prevede per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, che l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CONSIDERATO che nel definire i termini e le condizioni della concessione dovrà tenersi conto, fatte salve le risultanze dell'analisi di fattibilità affidata ad operatore economico qualificato con la determinazione n. 88/2024, dei seguenti elementi essenziali:

- l'orizzonte temporale di durata del contratto di concessione dovrà tenere conto della sostenibilità della gestione economica di un servizio ad "alta intensità di manodopera" e a rapporti indicati per legge operatore/bambini in relazione a numero e tipologia dei frequentanti, con ripartizione di costi necessitati su numero dei bambini (capienza standard struttura di proprietà comunale ospitante il servizio: n. 14 bambini);
- assenza di canoni di affitto in relazione all'utilizzo dei locali e pertinenze e/o comunque locali di proprietà comunale resi disponibili allo scopo, che si intende conferire in comodato gratuito al Concessionario;
- assenza di oneri e spese da correlarsi alle utenze (acqua, elettricità, gas, ecc.), nonché la manutenzione ordinaria dell'immobile che rimangano in carico del Concessionario;

- la possibile corresponsione al concessionario di un contributo annuale, al solo fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione in concessione, il Comune di Forno Canavese versa al concessionario;
- la facoltà del concessionario di erogare il Servizio di asilo nido, in qualità di soggetto gestore privato, anche in orari ed in giornate ulteriori rispetto a quelle previste dal presente capitolato (es. nelle ore pomeridiane, sabato, mese di agosto....), e di intraprendere attività e servizi anche sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili, rientranti nei parametri previsti dalle normative regionali di riferimento e non interferenti con il servizio di asilo nido, previa informazione al competente Servizio Comunale.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- 1) Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- 2) Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di procedere all'affidamento in concessione del Servizio di asilo nido comunale a soggetto qualificato da individuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Di dare atto che nel definire i termini e le condizioni della concessione dovrà tenersi conto dei seguenti elementi essenziali:
 - l'orizzonte temporale di durata del contratto di concessione dovrà tenere conto della sostenibilità della gestione economica di un servizio ad "alta intensità di manodopera" e a rapporti indicati per legge operatore/bambini in relazione a numero e tipologia dei frequentanti, con ripartizione di costi necessitati su numero dei bambini (capienza standard struttura di proprietà comunale ospitante il servizio: n. 14 bambini);
 - assenza di canoni di affitto in relazione all'utilizzo dei locali e pertinenze e/o comunque locali di proprietà comunale resi disponibili allo scopo, che si intende conferire in comodato gratuito al Concessionario;
 - assenza di oneri e spese da correlarsi alle utenze (acqua, elettricità, gas, ecc.), nonché la manutenzione ordinaria dell'immobile che rimangano in carico del Concessionario;
 - la possibile corresponsione al concessionario di un contributo annuale, al solo fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione in concessione, il Comune di Forno Canavese versa al concessionario;
 - la facoltà del concessionario di erogare il Servizio di asilo nido, in qualità di soggetto gestore privato, anche in orari ed in giornate ulteriori rispetto a quelle previste dal presente capitolato (es. nelle ore pomeridiane, sabato, mese di agosto....), e di intraprendere attività e servizi anche sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili, rientranti nei parametri previsti dalle normative regionali di riferimento e non interferenti con il servizio di asilo nido, previa informazione al competente Servizio Comunale;
4. Di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 14, comma 14 comma 3 del D.L. 23 dicembre 2022 n. 201.
5. Di demandare alla Giunta Comunale ed ai Responsabili dei servizi, per le rispettive competenze ogni atto conseguente ed attuativo della presente deliberazione;
6. Di dichiarare, la presente immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE C.C. N. 37/2024

Oggetto : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN FORNO CANAVESE VIA ALDO MORO INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE ED ALLA STRUTTURA TECNICO GESTIONALE DELL'ENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione qui sopra riportata, dando atto che trattandosi di atto di indirizzo non necessitano i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e che in sede di adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto 4 della proposta sarà acquisito il parere del revisore dei conti;

Dopo discussione;

Con votazione favorevole espressa in forma palese che dà il seguente risultato:
Presenti 13 – Votanti 13 – Voti favorevoli 9 – Contrari n. 4 (De Rossi, Priante, Tapparo e Corgiat-Mecio)

DELIBERA

Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di deliberazione soprariportata.

Di dichiarare, altresì, con successiva votazione favorevole, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 13 – Votanti 13 – Voti favorevoli 9 – Voti contrari 4 (De Rossi, Tapparo, Priante e Corgiat-Mecio), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

La seduta ha avuto termine alle ore 19,50.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : ARMENIO Vincenzo

Il Segretario Comunale
F.to : BOVENZI dr. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 616 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/12/2024 al 20/12/2024 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Forno Canavese , li 06/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : BOVENZI dr. Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Forno Canavese , li _____
Il Segretario Comunale BOVENZI dr. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.fornocanavese.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Forno Canavese li _____

Il Segretario Comunale
BOVENZI dr. Umberto

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to: =====

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012
PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: =====